



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Ambiente

**SERVIZIO DI VENDITA CARTA SELEZIONATA PRIVA DI
IMBALLAGGI IN CARTONE - CER 20.01.01 – CER 15.01.01
COMPRESIVO DI SEPARAZIONE / PRESSATURA DEGLI
IMBALLAGGI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Capitolato sono adottate le seguenti definizioni:

Comune: Comune di Sesto San Giovanni

Stazione appaltante: Il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni

Impianto di destinazione: l'impianto autorizzati presso il quale vengono conferite le frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune, come meglio specificate di seguito;

Appaltatore: l'operatore economico Appaltatore del presente servizio;

Capitolato: il presente Capitolato speciale d'appalto.

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Premesso che:

- il Comune di Sesto San Giovanni ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta" compreso quella degli imballaggi in carta e cartone; tale materiale è anche raccolto presso la Piattaforma Ecologica Comunale di Via Copernico;
- il Comune di Sesto San Giovanni effettua di fatto la raccolta congiunta di carta e cartone - CER 20.01.01 CER 15.01.01 - per circa 4.100 ton/anno (stimato sugli ultimi anni), compresi imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.), optando per la Opzione 1) di cui all'Allegato Tecnico ANCI-COMIECO, con una percentuale di imballaggi (out) convenzionalmente pari mediamente al 42% del totale del materiale conferito per gli anni 2021 e 2022 e 44% per gli anni 2023 e fino al termine di vigenza dell'Allegato Tecnico; pertanto, per il periodo di vigenza del presente capitolato (pari a mesi 10 oltre a possibile proroga tecnica), su una quantità stimata di 3.420 ton, si prevedono 1.436 ton di imballaggi e 1.984 ton di frazioni merceologiche similari (carta da macero);
- viste e considerate le condizioni economiche definite nell'Allegato Tecnico ANCI-COMIECO 2020/2024, e non avendo il Comune di Sesto San Giovanni l'organizzazione ed i mezzi necessari, né la convenienza ad acquisirli, per valorizzare direttamente i materiali cellulosici raccolti in modo congiunto (carta, cartone e f.m.s.) è opportuno incaricare un impianto/piattaforma accreditato COMIECO, che provveda a selezionare ulteriormente i materiali cartacei oltre che ad adeguarli volumetricamente, come richiesto dall'Accordo Quadro di settore, in modo da percepire con costanza i contributi per la raccolta erogati da COMIECO e rendere quindi maggiormente efficiente e sostenibile l'attività di raccolta differenziata;
- che il Comune intende continuare ad operare nell'ambito del nuovo accordo quadro ANCI-CONAI 2020-2024, in Convenzione con la filiera del CONAI/COMIECO opzione 1a) e che ciò comporta la cessione a COMIECO della quantità di imballaggi del materiale oggetto dell'asta, che verrà separata dalla piattaforma dell'aggiudicatario.

L'affidamento quindi ha per oggetto la compravendita di carta da macero da raccolta congiunta, previo trattamento/Selezione e adeguamento volumetrico degli imballaggi cellulosici ed il conferimento di questi ultimi a COMIECO in nome e per conto del Comune in modo tale da garantire la costante conformità volumetrica e qualitativa dei materiali da consegnare finalmente alle cartiere per una percentuale minima pari al 42% di imballaggi. La preventiva selezione degli imballaggi in carta e cartone, tramite impianto di selezione che deve essere in grado di garantire una resa di selezione non inferiore al 95%, ha la finalità di conferire a COMIECO i soli imballaggi, secondo le specifiche corrispondenti alla migliore fascia di qualità prevista nell'Allegato Tecnico

ANCI-COMIECO (frazione estranea < 1,5% e sommatoria f.m.s. + frazione estranea < 10%). Le quantità di imballaggi cellulosici selezionate saranno attribuite alla convenzione in essere tra il Comune e COMIECO e i corrispettivi, derivanti dal conferimento degli stessi nell'ambito della convenzione, saranno di proprietà del Comune. **Qualora in fase di selezione dei materiali non venisse garantita la 1° fascia di qualità e quindi il riconoscimento del 100% di corrispettivo da parte di COMIECO e la resa di selezione non fosse quanto precedentemente indicata, l'aggiudicatario riconoscerà a proprie spese al Comune il mancato introito.**

Art. 3 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara comprende:

- per il servizio di separazione e pressatura degli imballaggi, determinato su una quantità presunta di ton. 1.436, è pari a €/ton 29,90, importo fisso e stabilito ai sensi degli accordi ANCI-COMIECO, per un ammontare totale pari a € 42.936,40 oltre IVA al 10% da riconoscere all'appaltatore; detto corrispettivo è onnicomprensivo di tutte le operazioni a carico dell'appaltatore e potrà variare secondo le disposizioni COMIECO.

- per la cessione di materiale ritenuto non imballaggio o frazione simile (giornali, riviste, tabulati, archivi, libri, ecc.) €/ton 65,00 (calcolato sul 58 % di materiale conferito dal Comune, per una quantità presunta di ton. 1.984), corrispettivo unitario su cui l'appaltatore provvederà a presentare offerta migliorativa. L'ammontare totale presunto, al netto dell'IVA, risulta essere di € 128.960,00,00 da riconoscere al Comune.

L'importo totale di gara risulta pertanto essere di € **171.896,40**.

Art. 4 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in **10** mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Tale data viene indicativamente individuata nel 01/08/2022.

Art. 5 – Recupero dei rifiuti

L'Appaltatore svolgerà le operazioni di trattamento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale
- b) la lettera d'invito
- c) l'offerta, le dichiarazioni ed i documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 7 – Condizioni dell'appalto e dichiarazioni

Nell'accettare le condizioni tutte del presente Capitolato e nel formulare l'offerta l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo del servizio, dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- b) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare – senza condizioni e riserve alcune – tutte le norme e disposizioni contenute e in tutti gli atti di gara;
- c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione del servizio;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e criteri lavorativi.

L'impianto dovrà garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne che: le domeniche, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre, garantendo un nastro orario di 8 ore continuate al giorno con apertura impianto alle ore 7.30; nei sabati e semi festivi (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché per ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono) l'orario di apertura non potrà essere inferiore a ore 7 con inizio alle ore 7,30. Per tutti gli altri giorni festivi non rientranti nei 3 giorni citati l'Appaltatore dovrà concordare la chiusura/apertura dell'impianto preventivamente con il Comune al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di raccolta sul territorio. Per il conferimento dovrà essere garantito dall'impianto un tempo breve, max 30 minuti calcolati dall'arrivo presso l'impianto e dall'uscita dall'impianto. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso rilevato a destino purché non eccedente il 1,5 % dal peso netto rilevato dal Comune o dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune; in caso di pesate eccedenti alla quota del 1,5 % sarà considerato come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso effettuato dalla stazione appaltante. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno all'Appaltatore alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

Art. 8 – Modalità di conferimento e descrizione del servizio

La piattaforma dell'appaltatore deve essere operativa senza alcun elemento ostativo, e deve essere autorizzata in R3 e R13 ed autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di materiale, incluso il 20% di eventuale incremento. L'impianto/piattaforma deve essere accreditato COMIECO per la selezione, adeguamento volumetrico e conferimento, in balle pressate di materiale cartaceo classificato di tipologia 1.0 ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643:2014, all'impianto finale-cartiera, al fine di garantire sufficiente e costante qualità e conformità del materiale stesso ed ottenere i contributi

per la raccolta, erogati dal medesimo consorzio di filiera. Il conferimento da parte del Comune alla piattaforma dell'appaltatore avverrà in appositi cassoni scarrabili, mini compattatori e autocompattatori, daily o simili, bilici, o comunque mezzi idonei a tale trasporto. I tempi di scarico potranno superare i 30 minuti solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o verifiche in contraddittorio del materiale conferito, riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione, verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma. L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare per conto del Comune tutti i servizi, operazioni, attività e predisporre i relativi atti al fine di garantire l'applicazione della Convenzione e la corresponsione dei contributi previsti da parte di COMIECO. Salvo diversamente determinato dagli esiti delle analisi di COMIECO per verificare il tenore di imballaggi presenti nella raccolta congiunta, convenzionalmente si assume un tenore di imballaggio pari al 42%. Convenzionalmente si assume inoltre una percentuale di frazione estranea fino al 6%. Per il materiale con percentuale di frazione estranea fino al 6% (intesa come media settimanale di tutti i conferimenti del Comune) il corrispettivo offerto verrà pertanto totalmente riconosciuto sulla percentuale del materiale in entrata ceduto (58%). Il Comune si impegna ad effettuare campagne di informazione mirate al fine di mantenere costante il livello qualitativo prefissato.

L'appaltatore inoltre si obbliga a:

- garantire presso il proprio impianto lo stoccaggio provvisorio e il trattamento ordinario e riduzione volumetrica necessari a garantire la costante conformità volumetrica e qualitativa dei materiali da consegnare finalmente alle cartiere per una percentuale minima pari al 42% di imballaggi cellulosici;
- garantire la qualità e la costante conformità nel tempo dei materiali finalmente conferiti dal Comune di Sesto San Giovanni alle cartiere finali e procedere quindi al conferimento dei materiali selezionati agli impianti di finali di recupero (cartiere) in convenzione COMIECO (come da Mod. b), con costi non gravanti sul Comune;
- notificare al Comune gli imballaggi cellulosici in uscita e consegnati di fatto ai recuperatori Comieco mediante Mod. B (out). Il Comune, su tale materiale costituito da imballaggio, riconoscerà alla Società lo stesso importo riconosciuto da COMIECO al Comune ossia € 29,90 /ton per le operazioni di selezione ed adeguamento volumetrico atto a conformare il materiale da consegnare alla cartiera ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e Allegato Tecnico ANCI-COMIECO; tale importo potrà variare secondo le disposizioni impartite da COMIECO;
- effettuare attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, sub-allegato 1, punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto Il. 1 al dm 5 febbraio 1998; resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente capitolato;
- mettere a disposizione il materiale da imballaggio cartaceo lavorato come 1.04-1.05 e conforme alla norma UNI EN 643:2014 nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con COMIECO;
- provvedere alla riduzione volumetrica dell'imballaggio in balle nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, con apposizione delle previste indicazioni, affisse ad ogni singola balla e precisamente: etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:
 - 1) classificazione del materiale,

- 2) ragione sociale della piattaforma,
- 3) data di preparazione della balla,
- 4) convenzione e bacino;

- provvedere alla attività di gestione, smaltimento ecc., delle frazioni indesiderate, derivanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento, nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;

- svolgere tutte le attività di supporto logistico ai controlli di qualità, di assistenza allo scarico e di selezione, di movimentazione e di stoccaggio dei materiali selezionati e degli scarti, di consegna del materiale ai consorzi CONAI nell'ambito delle attuali norme, di gestione dei registri di carico e scarico, nonché le attività per la reportistica ai consorzi CONAI e al Comune;

- in generale, adempiere ad ogni disposizione stabilita da Comieco nei documenti contrattuali controfirmati dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore terrà indenne il Comune/Convenzionato nei confronti di COMIECO da qualsiasi conseguenza derivante dalle attività sopra indicate. In particolare l'appaltatore dovrà garantire, ed è quindi responsabile, della piena conformità ed adeguatezza delle materie prime secondarie alle norme tecniche e condizioni previste dalla normativa vigente per la tipologia di carta/cartone dichiarata nei documenti di trasporto e consegna della merce cellulosica di cui si tratta. Tramite accordi congiunti o su richiesta di una delle due parti potranno, presso lo stesso impianto di conferimento, essere effettuate analisi a campione al fine di valutare nel tempo la qualità del materiale conferito in entrata. Nel caso dalle predetta analisi emergesse il superamento della percentuale di frazione estranea del 6%, solo per il quantitativo di rifiuti estranei eccedenti la percentuale del 6% il costo onnicomprensivo di trasporto, trattamento e/o recupero della frazione da corrispondere all'appaltatore dovrà essere concordato preventivamente tra il Comune e l'impresa sulla base di un'analisi di mercato dei costi e ricavi. Il costo riconosciuto non potrà essere in ogni caso superiore a 120 euro/ton oltre IVA e sarà riconosciuto dal 1° giorno della settimana di effettuazione delle analisi e fino alla successiva. Si considerano frazione estranea i rifiuti non cellulosici.

Per la classificazione delle tipologie di rifiuto a base cellulosica si rimanda alla Tab. 5 del Documento di Audit e Qualità dell'allegato Tecnico COMIECO. Non si considerano frazione estranea componenti, anche merceologicamente diversi, comunque parte dell'imballaggio all'origine. L'appaltatore accetta il conferimento di rifiuto umido con una percentuale di umidità massima tollerata pari al 10%. Conferimenti che rispettano tale percentuale non potranno essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento/revisione dei corrispettivi offerti per il ritiro della carta/cartone oggetto di gara.

In caso di percentuale di umidità sino al 10% il corrispettivo sarà per cui calcolato sul 100% del peso riscontrato in ingresso che non dovrà subire alcuna correzione in diminuzione. In caso di percentuale di umidità superiore al 10% il corrispettivo sarà calcolato sul 100% del peso riscontrato in ingresso, al netto della percentuale stimata di umidità e comunque non superiore al 15%. Il peso rettificato (ossia al netto delle percentuali di umidità) costituirà il peso di riferimento per la fatturazione. Nel caso di conferimento di un carico di materiale marcatamente umido l'Appaltatore dovrà così procedere:

1. accettare con riserva il carico, stoccandolo separatamente

2. annotare sul formulario il calo di peso stimato, espresso in valore percentuale
3. comunicare tempestivamente al Comune l'accadimento dando la possibilità a quest'ultimo di prendere visione del materiale umido entro le successive 24 ore, per un eventuale contraddittorio.

Art. 9 – Modalità generali di esecuzione dei servizi

Il servizio dovrà esser svolto dall'Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

L'Appaltatore deve essere titolare dell'impianto o averne la piena disponibilità, deve essere pertanto titolare delle autorizzazioni richieste per legge.

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico – finanziaria – organizzativa sul servizio espletato che fosse necessaria a questa Amministrazione. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire alla Stazione appaltante e/o la ditta incaricata della gestione e trasporto rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di competenza di quest'ultima.

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico così come definito all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'Appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n.146 e s.m.i. del 12/06/90 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di

lavoro e il mancato rispetto delle norme di sicurezza. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

L'attività di selezione dovrà essere documentata ed i relativi dati dovranno essere messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.

L'impianto dovrà essere atto a selezionare ed avviare a recupero il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, *avendo cura di non esporre il rifiuto all'azione degli agenti atmosferici.*

Tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero e trattamento, così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese nell'importo *a base di gara e di offerta.*

Le analisi dei materiali da conferire agli impianti saranno tutte e a totale carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente il Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un collaboratore, si recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con l'Appaltatore; nel caso in cui la Stazione appaltante non venga avvertita immediatamente (vale a dire entro 30 minuti dall'orario di ingresso in impianto del carico), e non possa di conseguenza essere effettuata l'analisi in contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di materiale non conforme.

A scadenza di ogni trimestre la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all'Ente apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato recupero.

Art. 10 – Conformità del rifiuto conferito

L'Appaltatore avrà facoltà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, di effettuare analisi e controlli per verificare la sufficiente qualità del materiale cartaceo conferito dal Comune. Il materiale potrà contenere:

- i sacchi trasparenti, purché completamente pieni, utilizzati dagli utenti del Comune di Sesto San Giovanni per il conferimento al servizio di raccolta (non saranno considerati rifiuti o materie estranee);
- una percentuale minima di rifiuti ingombranti o di impurità, fino ad un massimo del 6% in peso.

Sarà cura della piattaforma dell'appaltatore garantire la conformità del materiale da conferire agli impianti di recupero Comieco finali, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico ANCI-COMIECO e trasmettere con regolarità al Comune il Mod. B) di consegna alle Cartiere.

Art. 11 – Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire.

L'Appaltatore dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni della vigente normativa in tema di assunzione, sicurezza sul lavoro, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori ed alle prescrizioni del proprio D.V.R.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire al Comune:

- Il documento e le procedure che regolano gli accessi nell'impianto al fine di ridurre i possibili rischi da interferenza, da trasmettere anche al trasportatore individuato dalla A.C.

Inoltre Il comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore la seguente documentazione:

- i dati anagrafici dei lavoratori impiegati, l'inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni,

- l'elenco dei mezzi o attrezzature utilizzati, corredate dalla dichiarazione di conformità CE,

- il documento di valutazione dei rischi con le relative misure di sicurezza,

- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

- le attestazioni di abilitazione e formazione degli addetti autorizzati ad utilizzare attrezzature di trasporto e sollevamento (carri ponte, carrelli elevatori, piattaforme).

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza, le misure di prevenzione, sia individuali che collettive, previste nel D.V.R. aziendale predisposte dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione; lo stesso Appaltatore in qualità di datore di lavoro è tenuto a far rispettare tali disposizioni.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti; nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Tenuto conto della titolarità dell'impianto di conferimento del rifiuto in capo all'Appaltatore, le specifiche procedure di coordinamento per l'accesso all'impianto dovranno essere definite dall'appaltatore in collaborazione con il gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune o comunque con il trasportatore del rifiuto.

Art. 12 – Trasporto

Al trasporto dei rifiuti al rispettivo impianto di selezione provvederà il Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni.

La distanza in chilometri dell'impianto dalla sede municipale del Comune di Sesto San Giovanni, sarà determinata mediante l'utilizzo del programma del sito www.tuttocittà.it/percorso,

indicando quale luogo di partenza la sede comunale di piazza della Resistenza 20 e quale luogo di destinazione l'indirizzo completo degli impianti di destinazione.

Verranno inseriti i seguenti parametri : -) cliccare il percorso più breve; -) mezzo pesante.

Art. 13 – Gestione amministrativa

L'Appaltatore è tenuto ad inviare la fotocopia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, completo di registrazione del peso a destino. Tale fotocopia dovrà essere trasmessa al Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni, e contestualmente al Comune entro 3 gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi: PEC agli indirizzi che saranno comunicati prima dell'avvio del Servizio.

A scadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'Appaltatore dovrà fornire all'Ente appaltante apposita documentazione, relativa a tutti i dati dei conferimenti effettuati su opportuno supporto informatico, attestante le quantità conferite dal Comune e tutti i dati desunti dai formulari.

Art. 14 – Modalità di fatturazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate al Comune mensilmente. Ad ogni fattura, dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto di dettaglio dei conferimenti, riportante codice CER, n. del formulario, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino, *corredato dai tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento*. Le fatture dovranno riportare il numero di CIG, comunicato con lettera al momento dell'aggiudicazione; in mancanza del numero di CIG non sarà liquidata la fattura.

Le fatture e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Stazione appaltante entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione dei servizi. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico *attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013)*. La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune di Sesto San Giovanni farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinati dal presente capitolato.

Si precisa che l'IVA al 10 %, verrà saldata dal Comune di Sesto San Giovanni direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (L. 190/2014 – DM 23/01/2015).

Art. 15 – Pagamenti all'appaltatore e anticipazioni

In merito agli Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari , l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della legge 13 Agosto 2010 N° 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del I° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio territoriale competente – della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I costi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso dei contributi sopra-riciamati, laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, la Stazione appaltante provvederà al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio. La Stazione appaltante segnalerà, altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie correzioni. Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della fattura. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Gli importi relativi ad eventuali conguagli che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione successiva.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta è dovuta una somma, a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo annuale del contratto. Per il primo anno, l'erogazione dell'anticipazione, su richiesta dell'appaltatore, viene effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data che verrà definita tra le parti.

Per gli anni successivi, l'erogazione dell'anticipazione verrà effettuata, su richiesta dell'appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dal 15 gennaio di ciascun anno ed è subordinata allo svolgimento regolare del servizio da parte della Ditta.

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avviene in ogni caso dietro il rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che la Ditta dovrà annualmente presentare al Comune, di importo pari al valore annuale dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'anticipazione annuale del prezzo è recuperata progressivamente dal Comune nel corso dello stesso anno di riferimento mediante trattenuta, sulle singole fatture mensili, di uno stesso importo che complessivamente porta al raggiungimento del valore dell'anticipazione erogata.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede regolarmente e, in tale caso, il Comune ha diritto di escutere la garanzia rilasciata dalla Ditta.

Art. 16 – Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al Comune della situazione.

In caso di fermi impianto di durata temporanea, non superiore a 30 gg, dovuti a:

- cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni,
- per fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria,
- per altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell'Appaltatore,

l'Appaltatore potrà fare richiesta alla stazione appaltante per l'utilizzo di un impianto sostitutivo, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

In tal caso il sito di conferimento del rifiuto non potrà essere identificato a distanza superiore a 100 Km dalla sede del Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 17 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso l'Appaltatore, o una Ditta facente parte dell'Associazione temporanea di Imprese, parzialmente o totalmente, venisse incorporato in altra Azienda, o avesse luogo una cessione d'azienda o ramo d'azienda, e/o negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell'appalto con le modalità dell'aggiudicante originale.

Art. 18 – Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte del servizio non è ammesso conformemente alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, poiché il frazionamento dello stesso comporterebbe una disomogeneità nell'esecuzione delle prestazioni, a discapito dell'efficienza ed efficacia del servizio da svolgere. Inoltre si rende indispensabile la presenza di un unico operatore al fine di garantire il coordinamento e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione della commessa, ed al fine di evitare aumenti dei costi legati a diseconomie di scala.

Nel caso di sub-contratti, limitati esclusivamente alla necessità di conferire a diverso impianto per le motivazioni di cui al precedente art. 16, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione/servizio, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 19 – Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori

danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni:

- superati i 30 minuti calcolati dall'arrivo dell'automezzo presso l'impianto di conferimento e conclusi con dall'uscita del mezzo dall'impianto medesimo, l'aggiudicataria corrisponderà alla stazione appaltante una penale pari a €. 100,00 per ogni 30 minuti di permanenza ulteriore presso l'impianto;
- in caso di chiusura dell'impianto, (salvo i casi di forza maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice ed individuazione di impianto di conferimento alternativo, verrà applicata una penale pari a €. 200,00 - per ogni giorno di chiusura;
- in caso di mancato rispetto dell'art. 13) "Gestione amministrativa" del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a €. 50,00 per ogni giorno di ritardo per cad/formulario non trasmesso, nei termini pattuiti;
- in caso di mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente Capitolato, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi verso COMIECO, come previsti nel presente Capitolato, nell'Allegato Tecnico ANCI-COMIECO e nell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, e nel contratto MPS e successive variazioni ed integrazioni, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni mancanza, fatto salvo il risarcimento al Comune dell'eventuale mancata corresponsione dei contributi previsti dai predetti Accordi.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

La sommatoria delle penali applicate in riferimento alla sopra riportata tabella, potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 20 – Garanzia di esecuzione

La cauzione definitiva è regolata dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato, o per eventuale risarcimento danni, nonché per il rimborso delle spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento dell'Appaltatore a quanto previsto dal capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione, per l'importo stabilito dal medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
 - L'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'azienda.
- La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero servizio da parte dell'Appaltatore; pertanto, lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione da parte dell'Appaltatore del suddetto documento. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 21 – Copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è obbligato altresì ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura. In particolare, dovranno essere operanti per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative:

- una polizza Assicurativa RCTO – responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto e con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro, con un limite, relativamente alla garanzia RCO, non inferiore a € 2.500.000 per prestatore di lavoro infortunato. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni contrattuali non saranno opponibili a terzi.
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a persone e/o cose e/o all'ambiente derivanti da eventi inquinanti le gradualità con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro;

L'Appaltatore è tenuto a produrre copia delle relative polizze all'atto della stipula del Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs n. 50 del 2016. Inoltre in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., nel caso in cui l'Appaltatore trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 1456 del c.c., con diritto della Stazione appaltante, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno patito in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento del servizio. Inoltre, il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- frode nell'esecuzione dei servizi;

- totale o parziale cessione del contratto a terzi;
- cessione di attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati;
- non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato;
- manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- abbandono di rifiuti.

Art. 23 – Recesso

Il recesso del contratto è regolamentato dall'art. 109 del D.Lgs N° 50 del 2016.

Art. 24 – Esecuzione in danno

E' fatta salva la possibilità per il Comune in caso di inadempimento totale o parziale da parte dell'Appaltatore, di ordinare ad altra impresa terza l'esecuzione, ai prezzi e alle condizioni di mercato, delle attività non svolte, addebitando all'Appaltatore i relativi costi ed i danni eventualmente subiti. In tal caso, la stazione appaltante provvederà, entro tre giorni dall'invio della contestazione di inadempimento, a comunicare al contraente inadempiente l'affidamento a soggetti terzi dell'esecuzione in danno. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare la stazione appaltante delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, la committente potrà rivalersi direttamente sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore ovvero, in assenza, sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso di minor spesa, nulla è dovuto all'appaltatore.

Art. 25 – Referente della Stazione appaltante

La Stazione appaltante nominerà Direttore di esecuzione del contratto, in caso di mancata nomina tale soggetto coinciderà con il R.U.P., per la gestione del contratto. Tali figure possono essere supportate da altri soggetti all'uopo individuati dalla stazione appaltante. Il Comune impartisce all'Appaltatore, nella figura delle persone che verranno indicate, le disposizioni mediante ordini di servizio (tramite telefono, via email o via PEC) per la corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 26 – Referenti dell'Appaltatore

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi e i riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti per l'appalto in generale e per ciascun impianto interessato. Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti interessati, e saranno incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni

relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante.

Art. 27 – Vigilanza e controllo

La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'appalto visite ispettive agli impianti, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto stesso.

Art. 28 – Variazione di ragione sociale, sede o indirizzo da parte dell'Appaltatore

Ogni variazione di ragione sociale, sede od indirizzo dell'Appaltatore, o di ciascun impianto interessato, dovrà essere tassativamente e tempestivamente comunicato per iscritto alla stazione appaltante. L'eventuale nuova Società o impianto sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni presenti nel presente capitolato.

Art. 29 – Riservatezza delle informazioni ed informativa sulla privacy

L'Appaltatore dovrà impegnarsi, anche per personale di tutti gli impianti interessati, a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dalla Stazione appaltante o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore, a sua volta, dichiara di prestare, con la sottoscrizione dell'informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte della Stazione appaltante dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg UE 2016/679.

Art. 30 – Firma del contratto

Il contratto verrà concluso secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, la Stazione appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal c.c., oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, ed il servizio potrà essere affidato alla Ditta o Associazione Temporanea di Imprese risultante seconda nella graduatoria di gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrate del contratto di appalto.

Art. 31 – Varianti, revisione prezzi

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in particolare in base al comma 12: *“La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Il contratto di appalto potrà, inoltre, essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel seguente caso:

- se le condizioni di mercato causassero una variazione nel *costo unitario di smaltimento/valore unitario di vendita* della singola frazione di rifiuto superiore al quinto del valore di aggiudicazione, a sfavore della Stazione appaltante, la stessa potrà, sulla base delle informazioni acquisite da Soggetti terzi (Camera di Commercio, Consorzi obbligatori di filiera,...), valutare l'adeguamento del valore di aggiudicazione al valore esistente di mercato.

Fatto salvo quanto sopra, non sono ammesse ulteriori variazioni del prezzo in corso nella durata dell'appalto.

Art. 32 – Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore e degli impianti interessati di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 33 – Riferimento a norme di diritto vigente

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento al D.L.vo 50/16. Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente capitolato speciale potranno subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale e si obbligano vicendevolmente al rispetto di dette normative per tutta la durata dell'appalto, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste dal presente capitolato.

Art. 34 – Controversie

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, capo I, Ricorsi giurisdizionali, e capo II, Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute in via esclusiva alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35 – Clausola rinnovo Accordo Quadro ANCI-CONAI

In considerazione di quanto previsto dell'Allegato Tecnico ANCI-CONAI – Allegato Tecnico Carta 2020-2025, il Comune di Sesto San Giovanni si riserva di propria esclusiva volontà, e l'Appaltatore

contestualmente rinuncia a qualsivoglia azione di rivalsa, di aderire nel corso dell'appalto all'Opzione 2a) dell'Allegato Tecnico Comieco: convenzione per l'avvio a riciclaggio della raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.).

Art. 36 – Spese a carico dell'Appaltatore

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro.